

(N. 1780)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1956 (V. Stampato N. 2319)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 DICEMBRE 1956

Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata
dei beni civici frazionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali.

Il Comitato dura in carica quattro anni.

Art. 2.

Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il Prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'articolo 1.

Ogni elettore vota per quattro candidati.

Con lo stesso decreto, il Prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, preferibilmente con membri non interessati

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla elezione, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonchè ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando, in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei consigli comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti.

Art. 3.

Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione è fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o più sezioni.

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parità di voti, il maggiore di età.

Art. 4.

Il Sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni successivi a quello della

proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al Prefetto della provincia.

Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il Consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilità. Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificati dall'articolo 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136.

Art. 5.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 84 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.